

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO

COLLEGIO IPASVI - GENOVA		
N. 260	16 DIC. 2014	
UOR	CC	RPA

TRA

- **"SERENISSIMA S.G.R." S.P.A.**, con sede in Verona, via Enrico Fermi 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03402260230, iscritta al n. 184 dell'albo delle società di gestione e risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (di seguito **"SGR"**) società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e ss. cod. civ. da parte de "La Centrale Finanziaria Generale" s.p.a. con sede in Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04477500963, che interviene al presente atto quale società di gestione del fondo "Florence - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso" (di seguito il **"Fondo"**), in nome e per conto dello stesso, in persona dell'amministratore delegato Dott. Luca Giacomelli, munito dei necessari poteri,

da una parte

E

- **"COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI GENOVA"**, con sede in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/7, codice fiscale [80085540104] (di seguito **"IPASVI di Genova"**), in persona del Presidente e legale rappresentante dott. GAGLIANO Carmelo munito dei necessari poteri,

dall'altra parte

(SGR quale gestore del Fondo e IPASVI di Genova di seguito congiuntamente le **"Parti"** e, singolarmente, la **"Parte"**)

PREMESSO CHE:

- a. in data odierna, con atto Notaio Dott. Elena Borio di Verona in corso di registrazione, il Fondo gestito dalla SGR ha acquistato la porzione immobiliare costituita da un appartamento sito in Genova, piazza Dante 9, al quinto piano, interno 12, scala A1, dell'edificio denominato "la Torre Piacentini" e censito presso il Catasto Fabbricati di Genova, Foglio 97, particella 363, subalterno 296 (di seguito l'**"Immobile"**), al fine di concederlo in locazione ad IPASVI di Genova;
- b. con missiva del 19.9.2014, IPASVI di Genova ha espresso il proprio interesse e si è impegnato a sottoscrivere con il Fondo - contestualmente al perfezionamento della compravendita dell'Immobile da parte di quest'ultimo - un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo avente ad oggetto l'Immobile;
- c. in considerazione di quanto sopra, le Parti intendono stipulare il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo dell'Immobile, ai termini e condizioni di seguito previste.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - PREMESSE - DOCUMENTI RICHIAMATI - ALLEGATI

- 1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (di seguito il **"Contratto"**).

ARTICOLO 2 - OGGETTO

- 2.1. SGR per conto del Fondo concede in locazione ad uso diverso dall'abitativo ad IPASVI di Genova, che accetta, l'Immobile, ossia, l'appartamento sito in Genova, piazza Dante 9, al quinto piano, interno 12, scala A1, dell'edificio denominato "la Torre Piacentini", composto da ingresso, zona reception, 7 stanze, 1 disimpegno, 1 bagno, 1 sala riunione, oltre 1 ripostiglio per una superficie di circa 220 mq. e censito presso il Catasto Fabbricati di Genova, Foglio 97, particella 363, subalterno 296, categoria A/10, classe 5, vani 10,5, il tutto come meglio descritto nelle planimetrie allegate sub 2.1.. L'edificio in cui si trova l'Immobile è dotato di servizio di custodia, sorveglianza e portineria.
- 2.2. Ai sensi del D.L. 04/06/2013, n. 63, le Parti si danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile oggetto del presente contratto.
- 2.3. IPASVI di Genova - avendo già visionato l'Immobile prima dell'acquisto dello stesso da parte del Fondo gestito da SGR - dichiara di conoscerne lo stato di fatto e di diritto e che l'Immobile medesimo - fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.2. - è idoneo allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.
- 2.4. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3.1. ed ai fini di quanto previsto al successivo punto 5.2., SGR quale gestore del Fondo con la sottoscrizione del Contratto trasferisce la detenzione dell'Immobile ad IPASVI di Genova che ne assume la custodia unitamente agli impianti fissi ivi esistenti e si obbliga a mantenere l'Immobile medesimo in buono stato locativo nonché a servirsene per l'uso determinato nel Contratto, con la diligenza di cui all'art. 1176 secondo comma cod. civ.
- 2.5. IPASVI di Genova dichiara e garantisce che le attività attualmente svolte nell'Immobile e le attività che verranno in esso svolte durante il corso del Contratto costituiscono attività professionali e non comportano e non comporteranno alcun contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori; pertanto, in caso di risoluzione, recesso, mancato rinnovo, o comunque al termine ovvero alla scadenza del Contratto dipendente da qualsiasi causa, IPASVI di Genova non avrà diritto di ricevere alcun indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale, né di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, i diritti di prelazione e riscatto di cui agli articoli 38, 39 e 40 della l. 392/78.

ARTICOLO 3 - DURATA - RINNOVO TACITO - RECESSO

- 3.1. Il Contratto avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01 giugno 2015 e scadenza il 31 maggio 2024 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 9 (nove) anni, in mancanza di rituale disdetta da comunicarsi, con raccomandata a/r, all'altra Parte, almeno 18 (diciotto) mesi prima della data di scadenza.
- 3.2. Le Parti convengono e si danno atto che: (i) durante la prima scadenza contrattuale IPASVI di Genova non avrà la facoltà di recedere anticipatamente anche ai sensi dell'art. 27, comma 7, della l. 392/78; (ii) decorsa la prima scadenza del Contratto, sempreché non sia intervenuta la disdetta di cui al precedente punto 3.1., IPASVI di Genova avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dallo stesso mediante lettera raccomandata a./r. da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

ARTICOLO 4 - CANONE DELLA LOCAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1. Il canone della locazione è stabilito in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui, da corrispondersi da parte di IPASVI di Genova a SGR quale gestore del Fondo in eguali rate mensili pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), ciascuna entro i primi 5 (cinque) giorni dall'inizio di ogni mese, mediante SSD, alle seguenti coordinate bancarie IBAN IT16Y0503411701000000125200, che dovranno intendersi immutate sino a formale comunicazione scritta ai sensi del successivo punto 10.3. di altre coordinate da parte di SGR quale gestore del Fondo.
- 4.2. Il canone di locazione sarà aggiornato, annualmente, in ragione della percentuale massima consentita dalla vigente normativa, sulla base della variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertata dall'ISTAT verificatasi nell'anno precedente e relativa al mese di scadenza a decorrere dal quarto anno di durata e per ciascun anno successivo senza necessità di apposita richiesta da parte di SGR per conto del Fondo. Resta convenuto fra le Parti che il canone sarà aumentato sulla base del canone dell'anno precedente facendo riferimento all'ISTAT o ad ogni altro indice, di volta in volta, applicabile in sua sostituzione, in quanto ciò sia dovuto per legge. Nel caso in cui la variazione dell'ISTAT non fosse disponibile al momento in cui l'aggiornamento del canone è dovuto, corrisponderà a SGR quale gestore del Fondo una somma corrispondente all'aggiornamento relativo all'anno precedente effettuando un conguaglio di quanto eventualmente pagato in più o in meno rispetto al dovuto per le rate di canone decorse, non appena tale variazione risulti disponibile.
- 4.3. IPASVI di Genova non potrà per nessuna ragione o alcun motivo ritardare e/o sospendere il pagamento del canone e/o degli oneri accessori di cui al successivo punto 6.1. oltre i termini previsti e non potrà far valere, ai sensi dell'art. 1462 cod. civ., alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.
- 4.4. Resta espressamente inteso che il ritardo nel pagamento del canone e/o degli oneri accessori di cui al successivo punto 6.1., per qualsiasi motivo o ragione avvenga, comporterà l'applicazione sulle somme dovute di interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data in cui il pagamento del canone e/o degli oneri accessori era/erano dovuto/i e fino alla data del relativo pagamento, senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 8 e degli ulteriori rimedi di legge.
- 4.5. Fermo restando quanto sopra, IPASVI di Genova si obbliga, altresì, a rimborsare a SGR quale gestore del Fondo tutte le eventuali spese, costi ed oneri, ivi inclusi quelli legali, ragionevolmente sostenuti da SGR quale gestore del Fondo in relazione al recupero degli arretrati del canone e/o degli oneri accessori che siano diretta conseguenza dell'omesso o ritardato pagamento degli stessi da parte di IPASVI di Genova.

ARTICOLO 5 - DESTINAZIONE D'USO - COMODATO E SUB LOCAZIONE - MODIFICHE

- 5.1. IPASVI di Genova si obbliga ad utilizzare l'Immobile esclusivamente come propria sede e per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali. E' fatto espresso divieto a IPASVI di Genova di esercitare attività che non siano conformi alla destinazione urbanistica dell'Immobile, di mutare anche parzialmente la

destinazione d'uso dell'Immobile, nonché di sublocarlo o concederlo, in tutto od in parte, in comodato o in uso anche gratuito a terzi.

- 5.2. Laddove IPASVI di Genova, per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 5.1., abbia necessità di ottenere specifiche autorizzazioni e/o di effettuare dei lavori di adeguamento dell'Immobile e/o intenda realizzare addizioni/migliorie od innovazioni anche agli impianti esistenti (di seguito anche la/le "**Modifica/Modifiche**"), la stessa dovrà provvedervi direttamente, a proprie cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, seguendone tutte le relative procedure amministrative e provvedendo a tutti gli adempimenti a ciò necessari secondo la normativa in tale momento applicabile, ivi inclusa la normativa relativa alla sicurezza nei cantieri di cui alla l. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e più in generale alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quella di natura ambientale.
- 5.3. Resta inteso che IPASVI di Genova non potrà effettuare sull'Immobile gli eventuali lavori di adeguamento di cui al precedente punto 5.2. né alcuna Modifica senza il preventivo consenso scritto di SGR quale gestore del Fondo, che non potrà essere irragionevolmente negato; l'ottenimento di tale consenso non costituirà in alcun modo limitazione o esclusione delle responsabilità e degli obblighi di IPASVI di Genova di cui al presente articolo, con particolare riferimento al successivo punto 5.5. In caso di Modifica/variazione degli impianti presenti nell'Immobile, IPASVI di Genova dovrà altresì consegnare alla SGR quale gestore del Fondo le relative nuove certificazioni.
- 5.4. Sia i lavori di adeguamento che le Modifiche rimarranno comunque a beneficio dell'Immobile se SGR quale gestore del Fondo non ne chiederà la riduzione in pristino e senza alcun obbligo di SGR quale gestore del Fondo di indennizzare o compensare IPASVI di Genova - che espressamente a ciò vi rinuncia - per i lavori e/o le Modifiche, anche se eseguiti con il consenso di SGR quale gestore del Fondo o con la sua tolleranza e ciò in espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 cod. civ.
- 5.5. IPASVI di Genova nello svolgimento delle proprie attività, nonché nell'esecuzione di quanto previsto al precedente punto 5.2. si obbliga a rispettare tutta la normativa applicabile inclusa quella relativa alla sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro, nonché di natura ambientale, obbligandosi altresì a tenere indenne e manlevare SGR quale gestore del Fondo - a semplice richiesta di indennizzo e/o manleva da parte di SGR quale gestore del Fondo, ed entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla richiesta medesima - in relazione a qualsiasi costo, onere, perdita, danno e/o pretesa anche di terzi a qualunque titolo subito, che sia conseguenza della violazione/inadempimento delle obbligazioni assunte nel presente articolo e/o sia correlata con le sopra citate attività svolte e/o lavori/Modifiche eseguiti da IPASVI di Genova.

ARTICOLO 6 - SPESE - ONERI ACCESSORI - MANUTENZIONE

- 6.1. IPASVI di Genova si obbliga a corrispondere tutte le spese e gli oneri accessori relativi all'Immobile. Ai fini del Contratto per oneri accessori si intendono tutti i costi, spese ed oneri afferenti l'Immobile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di pulizia, di portierato/guardiania, il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, i costi del telefono, la fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento

dell'aria, dello spurgo dei pozzi neri e delle latrine e la fornitura di altri servizi comuni, le tasse urbane relative al servizio smaltimento rifiuti, nonché tutte le altre spese di carattere ordinario relative e connesse al normale utilizzo dell'Immobile.

- 6.2. La manutenzione ordinaria dell'Immobile sarà eseguita ad esclusiva cura e responsabilità di IPASVI di Genova che ne sopporterà integralmente i costi e le spese e verificherà che eventuali lavori vengano realizzati in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti applicabili (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia ambientale). Sono quindi a carico di IPASVI di Genova, a titolo esemplificativo, tutti gli interventi e le riparazioni di ordinaria manutenzione ex artt. 1576 e 1609 cod. civ. incluse le sostituzioni evolutive, così come ogni altra spesa relativa agli impianti, ai sistemi, ai servizi, agli infissi, alla superficie dei muri, dei soffitti e della pavimentazione dell'Immobile.
- 6.3. La manutenzione straordinaria e le spese condominiali straordinarie condominiali di competenza pro-quota dell'Immobile sulla base delle tabelle millesimali saranno a carico di IPASVI di Genova nella misura massima di Euro 4.000,00 (quattromila/00) annui, salvo che i guasti, rotture, malfunzionamenti e deterioramento non siano dipesi da cattivo uso, danneggiamento o mancata manutenzione ordinaria del conduttore. Fatto salvo quanto precede, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati previa valutazione tecnica a cura di professionisti incaricati dalla SGR per conto del Fondo che ne verificheranno l'effettiva necessità e, in caso positivo, le modalità di esecuzione. A tal fine è fatto obbligo a IPASVI di Genova di segnalare tempestivamente alla SGR quale gestore del Fondo con le modalità di cui al successivo punto 10.3. l'esigenza di opere di straordinaria manutenzione.
- 6.4. IPASVI di Genova rinuncia a far valere nei confronti di SGR quale gestore del Fondo qualsiasi diritto o pretesa ai sensi dell'art. 1584 cod. civ. In particolare, nessun indennizzo o riduzione del canone sarà dovuto da SGR quale gestore del Fondo qualora l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria dovessero impedire a IPASVI di Genova di utilizzare, in tutto o in parte, l'Immobile, anche per oltre 20 (venti) giorni.
- 6.5. In casi di estrema urgenza, ciascuna delle Parti potrà direttamente eseguire o far eseguire da terzi anche i lavori che sono di competenza dell'altra Parte tenuta a svolgere tali lavori e quest'ultima parte sarà obbligata a rimborsarne il relativo costo nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 6.3. sulla base della relativa documentazione.
- 6.6. IPASVI di Genova, limitatamente ai beni di sua proprietà, esonera espressamente la SGR quale gestore del Fondo, né avrà diritto ad indennizzo, compenso o scomputo, per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione degli utenti dello stabile o di terzi.

ARTICOLO 7 - ALTRI OBBLIGHI DI IPASVI DI GENOVA

- 7.1. IPASVI di Genova entro 30 giorni dalla stipula del Contratto consegna alla SGR quale gestore del Fondo:
 - 7.1.1. copia di una polizza assicurativa "all risks" contratta con un primario istituto assicurativo (la "Polizza Assicurativa");
- 7.2. IPASVI di Genova si impegna a mantenere la Polizza Assicurativa efficace, valida e vincolante per tutta la durata del Contratto, ovvero a sostituirla prontamente e

senza soluzione di continuità con polizza avente le caratteristiche di cui al precedente punto.

ARTICOLO 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - INDENNIZZI - RILASCIO

- 8.1. Le Parti convengono che il Contratto si intenderà risolto di diritto su semplice dichiarazione scritta di SGR quale gestore del Fondo di volersi avvalere della presente clausola qualora IPASVI di Genova :
- 8.1.1. utilizzi l'Immobile per finalità diverse da quelle indicate al precedente punto 5.1., ovvero lo conceda, in tutto o in parte, in sublocazione, ovvero in comodato, in violazione delle previsioni di cui al medesimo punto;
- 8.1.2. non consegni e/o non mantenga la Polizza Assicurativa nei termini di cui al precedente articolo 7;
- 8.1.3. in caso di inadempimento/ritardato pagamento di tre mensilità del canone di locazione;
- 8.1.4. non adempia agli obblighi di manutenzione di cui ai precedenti punti 6.2. e 6.3., qualora tale inadempimento comporti un pregiudizio per le parti strutturali e/o per la sicurezza - quanto alla staticità o alla stabilità - dell'Immobile.
- 8.2. In caso di ritardata restituzione dell'Immobile alla scadenza del Contratto, IPASVI di Genova sarà tenuto al pagamento a favore di SGR quale gestore del Fondo di una indennità di occupazione corrispondente ai canoni di locazione maturati e dovuti da IPASVI di Genova fino al rilascio effettivo dell'Immobile, nonché di una penale pari ad Euro 200 (duecento/00) aggiornabile in base all'indice ISTAT, per ogni giorno di ritardo nella riconsegna, oltre all'eventuale maggior danno.
- 8.3. Fermo quanto previsto ai precedenti punti 8.1. e 8.2., IPASVI di Genova si obbliga a riconsegnare l'Immobile alla scadenza del Contratto in buone condizioni di manutenzione, salvo il deterioramento od il consumo derivante dal normale uso e vetustà, libero da persone e cose nello stato medesimo in cui si trovava alla data di inizio del Contratto.
- 8.4. In caso di fine della locazione, IPASVI di Genova si obbliga a lasciar visitare l'Immobile dai potenziali soggetti interessati, ogni giorno, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre.

ARTICOLO 9 - SPESE E REGIME FISCALE

- 9.1. Tutte le spese, ivi incluse le spese di bollo e le quietanze, anche per le rinnovazioni del Contratto, nonché per ogni altra eventuale imposta relativa al Contratto, comprese quelle per la autenticazione e registrazione saranno sostenute in parti uguali da SGR quale gestore del Fondo e da IPASVI di Genova.
- 9.2. Ai fini dell'IVA, il regime applicabile alla locazione di cui al Contratto è quello dell'esenzione, ai sensi del primo comma n. 8 dell'art. 10 d.p.r. 26.10.1972 n. 633 come modificato dall'art. 9, comma 1 lett. A, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, entrato in vigore il 26 giugno 2012.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 10.1. Modifiche. Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

- 10.2. Cessione. IPASVI di Genova non può cedere il Contratto né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto di SGR quale gestore del Fondo. SGR quale gestore del Fondo potrà in qualsiasi momento e liberamente (i) cedere tutti o alcuni dei propri crediti derivanti dal Contratto come previsto dagli articoli 1260 ("Cedibilità dei crediti") e seguenti del Codice Civile, ovvero (ii) cedere in tutto o in parte, la propria posizione nel Contratto - e nei rapporti a questo collegati - ai sensi degli articoli 1406 e seguenti del Codice Civile a favore di cessionari e IPASVI di Genova con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione ai sensi del primo comma dell'articolo 1407 del Codice Civile.
- 10.3. Comunicazioni e notifiche. Ai fini di tutte le comunicazioni previste o comunque connesse al Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue: Fondo Florence - "Serenissima SGR" s.p.a.: in Verona, via Enrico Fermi n. 2; telefono: 045.8272760; telefax: 045.8272764, all'attenzione del Dott. Tiziano Simon; IPASVI di Genova : in Genova, Piazza Dante n° 9; telefono 010590611; fax: 0108311777, all'attenzione del Presidente Collegio IPASVI.
- 10.4. Rinunce. L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
- 10.5. Efficacia. Il Contratto produrrà effetti nei modi e nei termini in esso previsti a favore delle Parti e dei rispettivi successori legali e cessionari consentiti. L'invalidità o inefficacia di qualunque clausola inclusa nel Contratto non avrà effetto sulla validità o efficacia delle altre clausole del Contratto.
- 10.6. Ottemperanza al d.lgs. 231/2001. IPASVI di Genova si impegna a rispettare i principi disposti dal Codice Etico e dal Codice comportamentale adottati da SGR e pubblicati sul sito internet www.serenissimasgr.it. ed a segnalare all'Organismo di Vigilanza casi di violazioni degli stessi secondo le modalità indicate dai Protocolli pubblicati sul sito internet www.serenissimasgr.it. Il Contratto si intenderà risolto a semplice richiesta di SGR quale gestore del Fondo in caso di commissione da parte di IPASVI di Genova o di suo personale apicale o sottoposto di condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o dei reati presupposto in tale decreto contemplati o in caso di violazione dell'obbligo di segnalazione di cui al presente articolo.
- 10.7. Specificata approvazione. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., IPASVI di Genova approva espressamente le seguenti clausole del Contratto: punto 2.5. (Attività ed esclusione del diritto all'indennità e prelazione e riscatto); punto 3.2. (Limitazioni al diritto di recesso); punto 4.3. (Limitazione alla facoltà di opporre eccezioni); punto 4.4. (Interessi di mora); punto 5.4. (Limitazione del diritto di indennizzo/compensazione); punti 5.5., 6.4. e 6.6. (Limitazioni di responsabilità - Manleve - Rinuncia all'indennizzo); punti 6.1., 6.2., 6.3. (Spese - Oneri Accessori); art. 7 (Altri Obblighi di IPASVI di Genova); art. 8 (Risoluzione - Indennizzi - Rilascio); punti 9.1. e 9.2. (Spese e Regime Fiscale); punto 11.2. (Foro Esclusivo).

ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

- 11.1. Il Contratto è retto e disciplinato dalla legge italiana, che deve intendersi richiamata per tutto quanto ivi non espressamente previsto.
- 11.2. Qualunque controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, o comunque ad esso connessa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Genova.

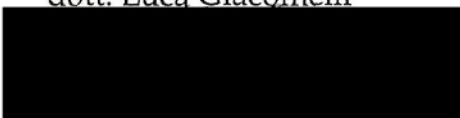
Verona, 14 novembre 2014

SERENISSIMA SGR S.P.A.

quale società di gestione del Fondo Florence

l'Amministratore Delegato

dott. Luca Giacomelli



IPASVI DI GENOVA

Il Presidente

Dott. Gagliano Carmelo



Allegato 2.1.
Planimetrie